

Penale Sent. Sez. 6 Num. 10427 Anno 2020

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

Data Udiienza: 06/06/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Schettini Daniele nato a Capua il 31/05/1955

avverso l'ordinanza del 21/03/2019 del Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;

udite le richieste del Procuratore Generale presso questa Corte Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 21/03/2019 confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 23/02/2019 applicativa della misura della custodia in carcere nei confronti di Schettini Daniele, imputato dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in un contesto più generale di altri illeciti ricomprensenti

A

detenzione e porto di armi da fuoco, minacce e violenza aggravata e svariati episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti.

L'indagine aveva avuto ad oggetto attività criminali riconducibili e gestite al "clan Ligato", gruppo criminale operante nel territorio campano finalizzate a sottomettere imprenditori e commercianti per il pagamento di tangenti e acquisire una più vasta fetta del mercato degli stupefacenti. L'indagato viene delineato quale uomo di fiducia di Ligato Antonio Raffaele, oltre che essere referente delle piazze di spaccio.

La prima conversazione valorizzata dal provvedimento impugnato riguardante il ricorrente risale al 14/02/2016 da cui si ricava che il Ligato a bordo dell'autovettura si era imbattuto in Schettini Daniele al quale raccomandava di fare riferimento per qualsiasi problema a Ianuario Davide (che si trovava a bordo dell'autovettura), ammonendolo a non parlare per telefono ma solo a mandare messaggi. Il ruolo del ricorrente, nel contesto associativo, era ben noto agli altri sodali come si ricava da una conversazione del 10/07/2017 nel corso della quale gli interlocutori facevano riferimento a Ligato Raffaele Antonio ed agli appartenenti al suo gruppo, tra i quali Schettino Daniele dediti all'attività di commercio di stupefacenti e dove si metteva in rilievo che il gruppo Ligato era temuto da tutti.

Dalle dichiarazioni di Ianuario Davide nell'interrogatorio del 19/12/2018, si desume che lo Schettini Daniele, assieme allo stesso Ianuario e altri soggetti, faceva parte del gruppo capeggiato da Antonio Raffaele Ligato. Inoltre, il collaboratore, nell'interrogatorio dell'11/01/2019 ribadiva il controllo di Ligato Raffaele sul territorio di riferimento, indicando che *nell'ambito di un mese si era passati a 50 chili di hashish e due o tre chili di cocaina*, attività svolta in maniera autoritaria, tale da imporsi in tutti i paesi vicini.

Il collaborante riferisce di un "incontro" tra lo stesso Ianuario Davide, Daniele Schettini e Raffaele Ligato nel corso del quale quest'ultimo, qualche mese dopo la sua scarcerazione, aveva deciso di allargare il giro dell'attività di stupefacenti; la sua famiglia contava su di lui e lo stesso avrebbe fatto in modo che tutte le persone che dovevano vendere la droga nelle zone indicate, dovevano acquistarla soltanto da lui o, altrimenti, non avrebbero potuto più venderla. L'attività si svolgeva attraverso l'organizzazione di una serie di incontri cui aveva anche partecipato Schettini Daniele con soggetti che sapevano effettuare attività di spaccio sul territorio. Quando il Ligato veniva a conoscenza di soggetti che spacciavano senza acquistare da lui, decideva di effettuare atti di ritorsione come incendiare auto, picchiarli o minacciarli mediante fucili e bombe.

In occasione delle dichiarazioni rese il 07/02/2019, Ianuario Davide riconosceva in sede di individuazione fotografica, Schettini Daniele che aveva

conosciuto dopo la scarcerazione del Ligato poiché costui "se lo portava dietro" facendogli vendere la droga nei vari paesi, ma anche per compiere atti intimidatori ed estorsioni.

Viene affermata, nei confronti dell'indagato, la sussistenza del pericolo di reiterazione di gravi reati come quelli in contestazione, comprovato dalle modalità e circostanze delle condotte ascritte, sintomatiche della sua pericolosità per il ruolo svolto nell'ambito del sodalizio e la pluralità di episodio criminosi che fanno propendere per l'abitualità della sua condotta. Di conseguenza, l'unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari è costituita dalla custodia cautelare in carcere, ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen.; in ogni caso, la gravità dei fatti e la sistematicità delle sue condotte criminose non possono consentire l'adozione di misure coercitive meno afflittive.

2. Ricorre per cassazione Schettini Daniele per il tramite del proprio difensore di fiducia, deducendo i seguenti enunciati di motivi non altrimenti sviluppati:

a) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per assenza e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza della gravità indiziaria a fronte di sporadici ed episodici fatti privi di riscontro oggettivo, nonché di valutare che il ruolo del ricorrente sarebbe del tutto scollegato rispetto al complesso dei fatti riportati nell'ordinanza cautelare. La presenza del ricorrente viene solo presupposta ma non troverebbe conferma nel compendio investigativo ed infine il Collegio non motiva sulla presenza dell'indagato agli episodi che gli vengono contestati e sul rapporto con gli altri indagati;

b) violazione e falsa applicazione dell'art. 273 in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. *per avere erroneamente applicato la misura cautelare inframuraria in assenza della valutazione dei presupposti del citato art. 273, cioè i gravi indizi, che appaiono frammentati e scollegati dall'intero contesto;*

c) violazione e falsa applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. *per assenza delle riconosciute esigenze cautelari, poiché il ricorrente è detenuto dal mese di aprile 2018 per altri fatti; i fatti contestati sono datati nel tempo; non sussiste pericolo di inquinamento probatorio e pericolo di fuga in ragione del tempo trascorso e della condizione di detenzione dell'indagato in virtù di altra é pregressa misura cautelare;*

d) violazione e falsa applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., *per non avere il giudice della*

cautela valutato altre misure meno afflittive e più idonee a garantire eventuali esigenze cautelari eventualmente sussistenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi, nell'atto di ricorso, sono stati formulati nei termini enunciativi e generici riportati al punto 2) del paragrafo espositivo del "ritenuto in fatto", cui si rimanda per la lettura, senza essere argomentati, per assenza anche grafica di considerazioni giuridiche a sostegno.

3. Tale essendo il tenore ed il contenuto degli "enunciati di impugnazione", che non possono essere qualificati come motivi, essi appaiono connotati da assertività ed estrema genericità, per non essere state specificamente dedotte "le ragioni" delle censure, in fatto ed in diritto, in riferimento al profilo della gravità indiziaria ed a quello delle esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo che si impugna.

Il ricorso in esame appare inadeguato ad adempiere all'onere di esporre e argomentare le censure mosse rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il Tribunale ha ricostruito il grave compendio indiziario a carico del ricorrente, come si desume dalle plurime intercettazioni che hanno riguardato l'indagato, nonché dal complesso accusatorio dichiarativo proveniente dal collaborante Ianuario Davide, partitamente analizzati e valutati dal giudice dell'impugnazione cautelare, con motivazione adeguata e logicamente coerente.

Il compendio intercettativo, unitamente alle dichiarazioni di Ianuario Davide, consente, secondo il Tribunale, di delineare la figura di Schettini Daniele come uno dei principali collaboratori di Ligato Antonio Raffaele, almeno fino al momento del suo arresto avvenuto in esecuzione dell'ordinanza del 10/05/2018. Il contributo del ricorrente ha riguardato l'attività di spaccio e le dinamiche intimidatorie volte a scoraggiare qualsiasi forma di concorrenza nella gestione delle piazze di spaccio.

L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati (anche quando eventualmente criptico o cifrato) e che costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, è risultata coerente con le massime di esperienza utilizzate, e come tale, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea ed altri, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650).



Il Tribunale ha rilevato che i titoli di reato per i quali è intervenuto il giudizio di gravità indiziaria hanno determinato l'operatività della duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare.

5. A fronte di una esauriente e logicamente ineccepibile pronuncia del Tribunale di Napoli, il ricorrente ha ommesso di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che devono sorreggere ogni richiesta: la carenza di indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, concreta il vizio di aspecificità dei motivi.

La genericità dei motivi che inficiano l'impugnazione, si apprezza sotto il profilo della violazione del principio della c.d. autosufficienza del ricorso, essendo onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione degli atti di cui è ritenuta mancante o travisata la valutazione, ma anche per consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (tra le tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 dep. 2015 *Imp. B. Rv. 264877*), altrimenti l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto. In assenza di ogni argomentazione che questa Corte possa prendere in considerazione, il ricorso da dichiarato inammissibile.

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 06/06/2019

^

^